

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Carichi da annullare, scadenze e adempimenti

Pubblicate le regole dello Stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Con la circolare n. 11/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ed emanata d’intesa con Agenzia entrate-Riscossione, vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Stralcio dei debiti fino a 5

mila euro. Gli step per l'annullamento

Si pubblica il Decreto Direttore Generale delle Finanze del 14 luglio 2021 che stabilisce le modalità e le date dell'annullamento, dei debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro. On-Line la procedura per la verifica e “annullamento” della cartelle sotto i 5.000 euro contenute nei piani di rottamazione ter e saldo e stralcio

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito il software che permette di verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli

di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l'annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a 9 del D.L. n. 41/2021).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2021

In questo numero:

Speciale – Decreto “Sostegni” convertito in legge

(Testo e guida normativa delle misure fiscali e per il sostegno alle imprese e all'economia)

D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione

Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all'ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull'intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull'app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis in materia di riscossione.

Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri

ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Il Decreto Sostegni 1 con le

modifiche introdotte dal Senato

Atti Parlamentari		Camera dei Deputati	
FOR ITALIANO		A. I. 1019	
TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA		TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
Art. 91.		Articolo 91. (<i>Proroga del versamento dell'IRAP</i>)	
Art. 1.		Articolo 1.	
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a proroga del termine per presentarsi IVA) 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno cessato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e composti di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-		1. All'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 128, la parola « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 30 settembre 2021 ». 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 2. Identico. 1. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con composti di cui all'articolo 34, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-	

Si riporta il testo a fronte, *ante* e *post* modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

[Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,](#)
recante: *«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»*,
comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2021

In questo numero:

- l'analisi normativa delle misure fiscali contenute negli articoli 4 e 5 del Decreto "Sostegni", in materia di sospensioni, proroghe e cancellazione di imposte e sanzioni;
 - il testo del decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con le norme richiamate o modificate;
 - i provvedimenti con le modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
-

D.L. sostegni. Online le faq e vademecum di agenzia-Riscossione su notifiche

cartelle e pagamenti

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro	Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro	Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010	Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti	Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi

Aggiornato al 26 marzo 2021



12

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall'articolo 4 del [Decreto "Sostegni" \(Decreto Legge n. 41/2021\)](#) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è la **proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio)**. Il decreto prevede anche **l'annullamento dei**

debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un [vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria.](#) Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l'app *Equiclick* e rivolgersi al *Contact Center* al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle [Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione](#) relative alle ultime misure introdotte dal [Decreto Sostegni](#).

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "[Cura Italia](#)" (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 31 maggio

Prorogato dal 28 febbraio 2021 **al 30 aprile 2021 il termine**

di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il [decreto Sostegni](#), per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della "rottamazione-ter" (Decreto Legge n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare **entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.**

Per la "rottamazione-ter" si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e stralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di

acconto sulle somme dovute.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della **sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Il Decreto Sostegni prevede l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili **fino a 30 mila euro**. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla "rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018) e al *saldo e stralcio* (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021)

Consulta le [Faq](#) ed il [Vademecum](#)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge "Sostegni"

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del

Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) trasmesso alla Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» – (Atto Senato n. 2144).

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro. Le misure del “Decreto Sostegni”

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», al comma 4 dell'articolo 4 prevede che siano “automaticamente” annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018), se relativi:

a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.